

metà, veniamo a sconvolgere tutta l'economia del disegno di legge.

Il disegno di legge segue questo concetto: le strade comunali costruite dallo Stato in Basilicata ed in Calabria vengono per cinque anni mantenute dalle provincie con un concorso dello Stato. E questo principio non è nuovo nella legislazione speciale per la Calabria, perchè anche attualmente sono per due anni in manutenzione completa dello Stato. La verità del disegno di legge consiste in ciò: che a questi due anni si aggiungono i cinque: ma sempre per le strade costruite a cura dello Stato.

Per le altre non sarebbe possibile aderire alla proposta dell'onorevole Renda, perchè la struttura finanziaria del disegno di legge verrebbe sconvolta; quindi non posso accettare la sua proposta.

PRESIDENTE. Ha inteso, onorevole Renda? L'onorevole ministro dei lavori pubblici non può accettare il suo emendamento. Vi insiste?

RENDA. Non vi insisto per la singolarità dell'ora, e mi limito a raccomandare all'onorevole ministro la soluzione completa del problema.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

« La spesa della manutenzione delle strade, di cui al precedente articolo, sarà sostenuta dalle provincie e ripartita in ragione di un quarto a carico di esse, di un quarto a carico dei comuni e della metà a carico dello Stato.

« La spesa è obbligatoria per le provincie, ed è obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.

« Il contributo a carico dello Stato graverà sui fondi autorizzati dai precedenti articoli 1 e 2, ultimi comma ».

L'onorevole Renda propone il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Casolini e Berlingieri:

« Alle provincie che già si sono addossate l'onere della manutenzione delle dette strade, lo Stato rimborserà la metà delle spese incontrate per la sistemazione e manutenzione di esse ».

L'onorevole Renda ha facoltà di parlare.

RENDA. Vi rinunzio, rimanendo questo emendamento assorbito dal rifiuto dell'ono-

revole ministro ad accettare il precedente emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

« L'ammontare complessivo delle spese di manutenzione ordinaria delle opere suddette sarà stabilito in base a regolari progetti, compilati dagli uffici tecnici provinciali, ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

« La liquidazione dei contributi dello Stato e dei comuni sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici nel primo quadrimestre di ciascun anno, in base alle risultanze del conto dell'anno precedente e del collaudo definitivo, al quale interverrà un funzionario del Genio civile.

« Le quote a carico dei comuni e dello Stato saranno versate alla provincia entro quattro mesi dalla loro liquidazione.

A questo articolo l'onorevole Larussa propone il seguente emendamento:

« L'Amministrazione dello Stato ha facoltà di affidare, mediante speciali convenzioni, alla provincia della Basilicata e della Calabria, in tutto o in parte la manutenzione delle strade nazionali di detta provincia ».

L'onorevole Larussa ha facoltà di parlare.

LARUSSA. Governo e Commissione hanno concordato questo emendamento, per il quale sarà data facoltà di affidare mediante speciali convenzioni la manutenzione delle strade nazionali della provincia di Basilicata alla provincia stessa.

Ragione dell'aggiunta della Commissione è di favorire la provincia di Basilicata che intende assumere la concessione di servizi automobilistici, assicurando l'unità di indirizzo nella manutenzione stradale. Ora poichè eventualmente potrebbero avere simile intenzione la provincia di Catanzaro e le altre provincie calabresi, e si tratta di una facoltà che non porta nessun impegno, credo che l'onorevole ministro vorrà accettare il mio emendamento che tende ad estendere la facoltà stabilita in favore della provincia di Basilicata anche alle provincie calabresi.

BONOMI IVANOE, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.